

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

N.38

11 c

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 326 II Legislatura

"NORME DI INTERPRETAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA L.R.
25/3/1974 N.18"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12
ottobre 1977.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

NORME DI INTERPRETAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18/74.

RELAZIONE

Incertezze interpretative sono sorte in sede di applicazione dell'ultimo comma dell'art.94 della legge regionale 25.3.1974 n.18.

E' bene chiarire la volontà del Legislatore regionale in ordine al contenuto della norma invero non "trasparente" dalla esposizione letterale.

Giova comunque precisare che il Legislatore regione si è preoccupato e si preoccupa di salvaguardare i diritti acquisiti in relazione al trattamento di fine servizio dal personale proveniente dallo Stato con iscrizione all'E.N.P.A.S., assumendosi a tal fine il carico finanziario.

Va altresì posto nella giusta evidenza che per ragioni connesse alla complessità delle relative procedure, aggravata dalla competenza di più Enti, il personale cessato dal servizio si vede corrispondere il trattamento di fine servizio con ritardi notevoli, anzi alcune volte la corrispondenza deve essere addirittura fatta a favore degli eredi per il lungo periodo che trascorre.

Si pone quindi come inderogabile la necessità di porre gli interessati in condizione di usufruire subito, anche se in parte, dei diritti relativi al trattamento di fine servizio.

A tal fine la Regione può corrispondere agli stessi un congruo acconto su quanto dovuto dagli Enti interessati.

Tale acconto si ritiene di fissare in misura pari al 70% del dovuto;

REGIONE PUGLIA

- 2 -

che offre all'Amministrazione sufficienti margini di dovuto recupero.

In questa ottica si prevede che la formale liquidazione dell'acconto avviene previo rilascio di regolare procura per il recupero presso gli Enti interessati delle somme anticipate, che, data la misura, non potranno che essere inferiori alle dovute.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO di LEGGE

NORME DI INTERPRETAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE

25 MARZO 1974 N. 18

REGIONE PUGLIA

Art. 1

L'onere a carico della Regione di cui all'ultimo comma dell'art.94 della legge regionale 25/3/1974 n.18 è pari alla differenza tra l'indennità di buonuscita spettante con riferimento alla retribuzione contributiva dei dodici mesi antecedenti la cessazione dal servizio ai sensi delle disposizioni vigenti alla data del passaggio alla Regione per l'E.N.P.A.S. e l'indennità premio di fine servizio spettante con riferimento alla stessa retribuzione ai sensi delle disposizioni vigenti alla data della cessazione per l'I.N.A.D.E.L.

REGIONE PUGLIA

Art. 2

Al personale cessato dal servizio con diritto alla indennità premio di servizio e di buonuscita rispettivamente da parte dell'I.N.A.D.E.L. e dell'E.N.P.A.S. la Regione corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio.

L'acconto di cui al precedente comma, da liquidarsi anche a favore della vedova degli orfani o comunque degli aventi causa, sarà pari al settanta per cento del presumibile trattamento definitivo complessivamente dovuto, quale risulterà dal computo dell'ottanta per cento di un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di servizio utile ricongiungibile o riscattato con contributi interamente versati.

L'acconto sarà liquidato previo rilascio da parte degli aventi diritto di regolare procura notarile a favore della Regione per il recupero delle somme anticipate presso l'Istituto e l'Ente predetti all'atto della corresponsione del trattamento definitivo.

REGIONE PUGLIA

- ART. 3 -

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione di un apposito capitolo, nella parte I[^] dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione del 1977 e successivi, all'oggetto: "Acconti sul trattamento di fine servizio al personale cessato dal servizio stesso", e mediante l'istituzione di un correlativo capitolo nell'Entrata del Bilancio stesso, Titolo IV - cat.11[^] - all'oggetto: "Recupero delle somme anticipate al personale cessato dal servizio a titolo di acconto dell'indennità di fine rapporto", ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.17 del 30 Maggio 1977.-

- ART. 4 -

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

U S C I T A

Variazione in aumento

- Cap. 36 bis "Acconti sul trattamento di fine servizio al personale cessato dal servizio stesso"
- £. per quanto attiene lo stanziamento di competenza, e
- £. per quanto attiene lo stanziamento di cassa.-

E N T R A T A

Variazione in aumento

- Cap.74 bis "Recupero delle somme anticipate al personale cessato dal servizio a titolo di acconto dell'indennità di fine rapporto"
- £. per quanto attiene lo stanziamento di competenza e
- £. per quanto attiene lo stanziamento di cassa.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA e
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 25.10.77